

## RAPPORTO

della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 1. settembre 1954 concernente la riforma dell'art. 21  
della Costituzione cantonale  
(aumento del numero dei membri del Gran Consiglio)

(del 18 settembre 1954)

La Commissione della Legislazione esaminava, con particolare studio, il disegno di riforma parziale della Costituzione cantonale inerente alla modificazione dell'art. 21 del testo costituzionale. A tenore del decreto in esame l'art. 2 della riforma 6 settembre 1922 (art. 21 del testo coordinato), è abrogato e sostituito con il seguente :

*Art. 21.* — Il potere legislativo è esercitato da un Gran Consiglio di 90 membri eletti direttamente dal popolo.

La riforma mira, dunque, ad elevare il numero (attualmente di 65) dei deputati del popolo in seno al potere legislativo. Il messaggio del Consiglio di Stato enumera le precedenti riforme in materia, poichè la composizione del Gran Consiglio, per quanto concerne il numero dei componenti la rappresentanza sovrana, non è stata mai negletta dagli organi legislativi. Le funzioni che la Costituzione assegna al Gran Consiglio sono di un così evidente carattere essenziale che nel corso della storia parlamentare e dell'attività legislativa sempre costituiva il modo di elezione e il numero dei componenti dell'organo legislativo per eccellenza, un capitolo di singolare rilievo.

In sede di Costituente, poi, gli studi e le proposte, allo scopo di sempre meglio poter conferire al Gran Consiglio vasta ed efficace rappresentanza delle regioni e degli interessi, hanno contribuito a formare un capitolo eminente di quella importante opera legislativa nel campo della dottrina costituzionale. La quale, pur essendo rimasta opera di sola dottrina, ha in sè ancora fonti vive di studio per chi intende saggiare le riforme odierne con le opere precedenti che si sono susseguite nel corso delle discussioni.

2) Il messaggio del Consiglio di Stato sulla progettata modificazione del 1946, recava contributi notevoli : la riforma tendeva, ad esempio, « a raggiungere una migliore rappresentanza regionale, in particolar modo della campagna postulata da tutti i gruppi politici ». Non meno la Commissione della Legislazione la quale, nel rapporto del 9 gennaio 1946, concludeva che l'aumento sollecitato del numero dei deputati avrebbe avuto il potere di « far posto maggiormente alle categorie professionali e alle rappresentanze regionali ». Si osservava, tuttavia, come « il Gran Consiglio di 65 membri non aveva dato, in complesso, cattiva prova ». Al numero ristretto dei rappresentati sempre ha supplito la diligenza e l'operosità del Gran Consiglio e delle sue Commissioni permanenti e speciali.

Gioverà osservare, che nelle precedenti riforme, e non menò in questa attuale, di frequenza si fa capo alla sollecitata rappresentanza delle categorie professionali le quali, se fosse per essere accettata la riforma, avrebbero maggiori possibilità per una notevole specifica rappresentanza in seno al potere legislativo. La tendenza, dunque, a conferire un più vasto campo d'azione ad una « rappresentanza di interessi » è ancora una volta esplicitamente affermata. Tale tendenza aveva il vento in poppa in tutta la riforma costituzionale del dopoguerra (1914-18), epoca nella quale in ogni paese erano in cantiere e nelle leggi le riforme delle rappresentanze in seno ai parlamenti. Eminente, in proposito, la riforma della Repubblica di Weimar.

Ora : non è possibile sollecitare un sistema di nuova rappresentanza — sappiamo quale (nella fattispecie) — se non alla luce di una sostanziale riforma dei compiti che la Costituzione assegna al potere legislativo. La « rappresentanza degli interessi » è possibile soltanto se in luogo della rappresentanza per « circoscrizioni territoriali » in base al numero della popolazione si opta per la rappresentanza di aggruppamenti economici, sociali, morali e professionali, tra cui i deputati si ripartiscono, non in modo eguale, ma in modo disuguale, tenendo conto della diversa importanza di tali gruppi. Siamo cioè, alla « rappresentanza organica ». La quale attua non la rappresentanza delle opinioni e degli interessi delle regioni, ma la rappresentanza degli interessi della società economicamente, socialmente, professionalmente organizzata.

Tale sistema, in sostanza, non trova più la rappresentanza sopra l'individuo o sopra i partiti politici e le regioni, ma sopra il gruppo, anzi sopra determinati gruppi economici. Di guisa che le funzioni del potere legislativo non sarebbero più di contenuto politico e regionale ma soltanto di contenuto economico : vero e proprio Consiglio superiore della economia e degli interessi delle categorie.

3) E, tuttavia, mentre l'attuale riforma tien fermo alla rappresentanza politica dei partiti costituzionalmente legittimati ad agire e alla rappresentanza territoriale delle regioni, conferisce, elevando il numero dei deputati, la possibilità di una più vasta rappresentanza ai vari « ceti » — « ceti », non « categorie sociali » e meno « gruppi di interesse » — vivi ed operosi nel paese. Il « ceto agricolo » — avverte esplicitamente il messaggio — quel ceto agricolo che costituisce il 20 % dell'elettorato ticinese — potrebbe subito ottenere, in forza del nuovo numero di deputati al Gran Consiglio, una più larga rappresentanza, non in via di « rappresentanza di interessi », come si è detto sopra, ma proprio perchè aumenta il numero dei rappresentanti dei partiti politici e delle circoscrizioni territoriali nell'ambito delle regioni.

4) Un punto sostanziale nell'esame del decreto, è questo dei « circondari elettorali ». Il messaggio del Consiglio di Stato illustra e documenta la precedente esperienza per suggerire, poi, la riconferma del circondario unico che consacra l'unità politica del Cantone. La Commissione aderisce a queste conclusioni.

5) Tenendo conto, ora, che la vita sociale ed economica del paese è in continuo fruttuoso sviluppo, che le regioni, a loro volta, non sono più del genere delle chiuse « patrie locali », ma operosi organismi partecipi della vita dei commerci e delle industrie, è per certo legittimato l'aumento del numero dei deputati in Gran Consiglio allo scopo di poter conferire al potere legislativo una più numerosa e reale rappresentanza di quanto oggi non sia. Tanto più, inoltre, la cosa pubblica sarà affidata ad un numero maggiore di rappresentanti del popolo, tanto più si attua l'azione democratica, ovvero autentico « governo di popolo ».

6) Per queste ragioni la Commissione della Legislazione aderisce alla riforma costituzionale in oggetto.

*Per la Commissione della Legislazione :*

Bernasconi, relatore  
Agustoni — Borella — Censi —  
Perucchini — Riva — Stefani

---